

cattolico e ancora meno un vescovo può richiamarsi a privilegi. Del resto egli, come internunzio, doveva soltanto eseguire l'incarico del papa, un procuratore dei vescovi presso la Santa Sede avrebbe potuto rappresentare la loro causa meglio di lui.¹ Ora i due prelati presentarono in Roma le scuse di non poter inviare un rappresentante;² ma le scuse non vennero accettate: quindi seguì realmente l'applicazione delle sanzioni comminate.³ Il papa nota in proposito di non aver voluto tollerare che vescovi, i quali nella loro consacrazione hanno fatto un particolare giuramento verso il papa, si sottraggano, sotto futili pretesti, all'obbedienza.⁴

L'internunzio delle Fiandre ebbe notizia della sentenza papale contro i due per mezzo del nunzio di Venezia, ma il documento stesso venne sequestrato ai confini della Champagne dall'esercito del principe di Condè⁵ e appena il 22 febbraio 1653 Mangelli poteva dare assicurazione di averlo ricevuto.⁶ L'esecuzione della sentenza però incontrò difficoltà. Alcun tempo prima, il 14 settembre 1652, il membro più anziano del consiglio privato arciducuale, Bereul, aveva detto all'internunzio d'allora, Bichi, che il consiglio privato imponeva ai vescovi di rinunciare alla via giudiziaria per invocare la grazia del papa e che i vescovi si erano con ciò dichiarati d'accordo;⁷ ma la lettera allora progettata per il papa non fu compilata e alcuni mesi più tardi il concilio del Brabante era di nuovo di altra opinione. L'arciduca dichiarò all'internunzio che, nè la sua propria autorità arciducuale, nè quella del Re potrebbe indurre il consiglio del Brabante a permettere ai vescovi d'inviare a Roma un procuratore. Piuttosto che lasciare intaccare i loro privilegi, essi disdirebbero ogni obbedienza alla Sede apostolica con gran danno del Papa e del Re; con la maniera forte contro i vescovi non si potrà conseguire altro.⁸ Codeste erano parole gravi! Eppure

¹ * Mangelli al card. Barberini e all'Inquisizione il 3 agosto 1652, ivi.

² * Mangelli il 7 settembre 1652, ivi.

³ * Il 19 ottobre 1652, spedito a Mangelli il 21, ivi. Stampa del decreto, colla data del 19 dicembre 1652, in FLEURY LXI 766 s.

⁴ * 19 ottobre 1652, *Excerpta*, loc. cit.

⁵ RAPIN II 31.

⁶ * * *Excerpta ex codice S. Officii, cuius inscriptio: Acta in Belgio circa Constitutionem damnantem 5 propositiones Iansenii a. 1653-1656. Acta in Gallia circa Constitutionem praeferatam a. 1653-1656.* Carte dell'Eredità Schill.

⁷ * * Che con humilissime preghiere si gettino alli piedi di S. S., implorando la paterna Sua misericordia, lasciando da parte ogni altera giustificazione, che o per se stesso o per mezzo de procuratore si potesse fare e, promettendo ubbidire ad ogni comandamento di S. B. » Ivi.

⁸ * * Che nè l'autorità del S^o Archiduca nè dei ministri del Re nè del Re medesimo bastava per indurre il Consiglio di Brabante a permettere che si faccia dai vescovi la deputatione del procuratore in Roma, apresa da loro per contraria e derogatoria ai loro privilegi, e che più tosto perderanno la totale